



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.	Delc0014
Del	30/04/2010

Allegati **S**

**OGGETTO: X IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010**

L'anno **duemiladieci** il giorno **trenta** del mese **Aprile** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** in **Prima** convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Consiglio **Negrone Giuliano**

Assistito dal SEGRETARIO GENERALE **Fusco Dott.ssa Roberta**

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti ed assenti:

Consiglieri	
Presenti:	Assenti:
<b>Colacchi Maurizio</b>	<b>Moianetti Giacomo</b>
<b>Bruschi Pietro</b>	<b>De Angelis Alberto</b>
<b>Monachesi Milvia</b>	<b>Mariani Tiziano</b>
<b>Nutile Tiziano</b>	<b>Celsi Maurizio</b>
<b>Gasperini Paolo</b>	
<b>Baldeschi Giorgio</b>	
<b>Caporicci Massimiliano</b>	
<b>Marchionne Massimo</b>	
<b>Negrone Giuliano</b>	
<b>Zega Massimo</b>	
<b>Marroni Andrea</b>	
<b>De Negri Claudio</b>	
<b>Dalessandro Raffaele</b>	
<b>Totale: 13</b>	<b>Totale: 4</b>

E' altresì presente l'Assessore esterno **Angelo De Angelis**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, della quale dà lettura.

Vengono nominati scrutatori



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità **Tecnica**  
ha espresso parere **favorevole** Il Responsabile del servizio **Corradi Gabriella**  
Data

il responsabile di **Ragioneria**, per quanto concerne la regolarità **Contabile**  
ha espresso parere **favorevole** Il Responsabile del servizio **Corradi Gabriella**  
data **20/04/2010**

## PREMESSA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge,

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2009 (G.U. n. 301 in data 29 dicembre 2009) è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2010;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 27/03/2009 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2009;

Richiamato altresì l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

- a) al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell'imposta a partire dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) ai commi 2 e 3 estende il beneficio dell'agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;

b) Dato atto che sulla base del vigente regolamento approvato con delibera comunale n. in data , il comune ha ripristinato l'assimilazione all'abitazione principale per "l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 1° grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purché il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune"(lett.b art.3);

Richiamato l'art.1 comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:  
" Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

Richiamato inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Preso atto quindi che, l'articolo 1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall'esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

Dato atto che la perdita di gettito ICI connessa all'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate ammonta a €.418.100,00, così come risulta dalla certificazione inviata al Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 1° APRILE 2009;



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

Preso atto che sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili previsto per l'anno 2009, ammonta presuntivamente a €.800.000,00;

Ritenuto di provvedere alla conferma per l'anno 2010 delle seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:

**ALIQUOTA ORDINARIA 6,8 ‰**

**ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,2 ‰**  
(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

**ALIQUOTA RIDOTTA 6,0 ‰**  
da applicare alle abitazioni locatate a canone concordato,  
ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431;

**ALIQUOTA MAGGIORATA 9,0 ‰**  
dell'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431,  
da applicare agli alloggi non locati;

applicazione

**DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE** (per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

- Euro 103,29 (Lit. 200.000)

Da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art.817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art.3 del succitato regolamento comunale I.C.I. ;

- la predetta detrazione è elevata a €.154,94 (lit.300.000) per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale da nuclei familiari con presenza di uno o più invalidi, con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. L'elevazione della detrazione per l'anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall'amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata di imposta (16 giugno).

Richiamato l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto lo Statuto Comunale;

Con voti

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

chiuso il dibattito di cui al verbale allegato si procede a votazione che da il seguente risultato

Con voti favorevoli n.	<b>xx</b>
Con voti contrari n.	<b>xx</b>
Astenuti	<b>xx</b>

espressi in forma palese,

in considerazione dell'urgenza, il Presidente pone a votazione per alzata di mano la proposta di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile

Con voti favorevoli n.	<b>xx</b>
Con voti contrari n.	<b>xx</b>
Astenuti	<b>xx</b>

espressi in forma palese,



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

## DELIBERA

1. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010:

**ALIQUOTA ORDINARIA 6,8 ‰**

**ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,2 ‰**  
(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

**ALIQUOTA RIDOTTA 6,0 ‰**  
da applicare alle abitazioni locate a canone concordato,  
ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431;

**ALIQUOTA MAGGIORATA 9,0 ‰**  
in applicazione dell'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998

2. di determinare, per l'anno 2010, le seguenti detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

**DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)**

- Euro 103,29 (Lit. 200.000)

Da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art.817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art.3 del succitato regolamento comunale I.C.I. ;

- la predetta detrazione è elevata a €154,94 (lit.300.000)  
per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale da nuclei familiari con presenza di uno o più invalidi, con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

L'elevazione della detrazione per l'anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall'amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata di imposta (16 giugno).

3. di stimare in €. 800.000,00 il gettito complessivo ordinario dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to .....

**IL PRESIDENTE**  
f.to Giuliano Negrone

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Fusco Dott.ssa Roberta

---

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

**IL MESSO COMUNALE**  
Frasì Claudio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Fusco Dott.ssa Roberta

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30/04/2010**  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. L.vo 18 agosto 2000 n° 267;  
a partire dal

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Fusco Dott.ssa Roberta

li

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

li

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Fusco Dott.ssa Roberta



# CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2010**

**UFFICIO PROPONENTE AREA**

**OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010**

*Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che testualmente recita:*

*"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione".*

*"2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze".*

*"3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".*

**Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO** data

Il Responsabile

**f.to Corradi Gabriella**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

**IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA** data

**20/04/2010**

Il Responsabile

**f.to Corradi Gabriella**